



## SE SI VUOLE LIQUIDARE LA PROPRIA POSIZIONE

### PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Lo Statuto del Fondo prevede la possibilità di riscattare l'intera posizione qualora l'aderente abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione per i Dipendenti IBM o abbia cessato l'attività lavorativa presso una azienda socia (si ricorda che in caso di cessazione dell'attività lavorativa presso una azienda socia, l'aderente può continuare a mantenere la posizione di aderente "differito").

La normativa legale prevede inoltre che gli aderenti possano riscattare:

- il 50% della posizione, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo compreso tra i 12 ed i 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o Esodo incentivato con riferimento all'art.411 cpc c.3 indipendentemente dalla erogazione o meno della Naspi (in caso di procedure di licenziamento collettivo il ricorso al riscatto parziale al 50% è ammesso anche prima dell'avvenuta maturazione di 12 mesi);
- il 100% della posizione in caso di cessazione dell'attività lavorativa che abbia comportato inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o per invalidità permanente dell'aderente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3.

La facoltà di riscatto viene immediatamente riconosciuta nel caso di decesso dell'aderente, agli eredi ovvero ai diversi beneficiari designati dall'aderente deceduto prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo.

### Normativa

L'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 stabilisce che "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione (...) resta acquisita al fondo pensione."

La designazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'iscritto, può essere espressa dallo stesso attraverso la compilazione e l'invio al Fondo dell'apposito modulo nella sezione Moduli.

Per il regime fiscale applicabile alle diverse opzioni vedere il Documento sul regime fiscale.

Per qualsiasi tipo di prestazione, è necessario compilare il modulo elettronico, accessibile dalla propria area riservata, secondo le istruzioni fornite

## AL PENSIONAMENTO

La prestazione erogata dal Fondo dipende dall'ammontare dei contributi versati e dai rendimenti della gestione.

Normalmente, la prestazione viene erogata al momento della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e può assumere forma di prestazioni periodiche (rendita) o di liquidazione del capitale in unica soluzione.

La normativa regola i diritti di accesso alle due opzioni di prestazione ed al relativo regime fiscale.

Le modalità di erogazione

Sussistendo i requisiti, la prestazione può essere erogata:

- interamente in Rendita Vitalizia;
- parte in Rendita e parte in Capitale.

Se l'aderente è un "Nuovo Iscritto", ossia ha aderito dopo il 28 aprile 1993 ovvero ha aderito prima del 29 aprile 1993, ma nel frattempo ha riscattato la sua posizione, allora la prestazione in rendita non è libera, nel senso che almeno il 50 per cento della sua posizione deve essere erogata in rendita (a meno che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento della posizione sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale. In questo caso la prestazione può essere erogata interamente in capitale).

Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 19/11/1992 e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione ha la possibilità di richiedere la liquidazione della sua posizione interamente in rendita ovvero interamente in capitale ovvero in forma mista.

Le diverse opzioni di prestazione disponibili sono soggette a specifici regimi fiscali. E' opportuno che l'aderente si documenti in merito, consultando la normativa fiscale o il proprio consulente.

Qualche orientamento può anche essere preliminarmente desunto dal Documento sul Regime Fiscale.

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle facoltà di riscatto/prestazione da parte dell'aderente con tempestività e, comunque, entro il termine massimo di sei mesi dal completamento della richiesta corredata di tutti i dati necessari ivi compreso i dati forniti a cura del datore di lavoro.

**Data aggiornamento: 01 gennaio 2020**